

TI_GERICHTE 52.2022.190 vom 12. Mai 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.190

FR: TI_GERICHTE 52.2022.190 du 12 mai 2022

IT: TI_GERICHTE 52.2022.190 del 12 maggio 2022

Regeste

Sanzione disciplinare

Erwägungen

E. 1

.

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAm), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2

Qui oggetto di ricorso è unicamente il dispositivo della decisione impugnata che ha inflitto all'insorgente una multa, come indicato in narrativa. Nella misura in cui pare criticare la Commissione per l'informazione dell'esito della procedura alla sua ex mandante (a cui dovrebbe già bastare la conoscenza della citata decisione pretorile del 15 marzo 2022), la ricorrente evoca un aspetto che di per sé attiene alla motivazione della decisione (non al dispositivo) e che esulerebbe quindi dall'oggetto della lite. A maggior ragione, se si considera che nella sua motivazione la Commissione non ha mai indicato che della chiusura e dell'esito della procedura sarebbe stata informata B _____, ma semmai solo il pretore che aveva denunciato il comportamento dell'insorgente (come da prassi). Non occorre quindi soffermarsi su questo punto.

E. 1.3

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). I contorni della controversia emergono con sufficiente chiarezza dalle carte processuali. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii), il richiamo degli incarti della Pretura di Lugano, Sezione 3, sollecitato dall'insorgente, non appare idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio che è chiamato a rendere.

E. 2

1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie

minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima disposizione assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto a una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

E. 2.1

e rif.). Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12 lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro un cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo 2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di interessi contrastanti (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 388). 3.3. Il dovere di fedeltà verso il mandante perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale: in particolare, la possibilità di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso. In genere, può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato, sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi). Deve perciò essere evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d'interessi (di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza). Nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo mandato. La probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento dell'incarico concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata l'attività del legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia instauratosi. Importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni possano riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati (cfr. STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.1, 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2 e rinvii, 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.2 e rimandi; STA 52.2018.409 del 7 agosto 2019 consid. 2.2, confermata da STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 7). 3.4. Il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato. Non è quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1, 135 II 145 consid. 9.1; STA 52.2018.409 citata consid. 2.4, confermata dal TF). 3.5. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAVv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di

norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; François Bohnet/Vincent Martenet, *Droit de la profession d'avocat*, Berna 2009, n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 11 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD), giusta il quale l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio.

E. 2.2

Nella decisione impugnata, la Commissione, ripercorsi i fatti e il lustrato il quadro giuridico applicabile, ha anzitutto rilevato come la segnalata e la collega L _____ avessero co-assistito B _____ nell'ambito delle procedure civili condotte in Svizzera, all'origine del credito d'onorario fatto successivamente valere davanti alla Pretura di Lugano. Ha quindi ritenuto indiscutibile che in quel contesto la denunciata avesse acquisito conoscenze suscettibili di essere usate contro la sua ex assistita. Ha pertanto avallato l'opinione del pretore, secondo cui il rischio ch'ella potesse fare uso nella pratica d'incasso di informazioni ottenute nel primo mandato sarebbe stato più che concreto, considerate l'identità della fattispecie e l'ampiezza dell'attività svolta a favore della sua ex cliente. Ininfluenza ha invece reputato il tempo (circa cinque anni) trascorso dalla conclusione del primo mandato. Ha peraltro ritenuto significativo che la segnalata stessa avesse avuto dei dubbi sull'opportunità di accettare il secondo incarico, biasimandola per averlo comunque assunto malgrado, in caso d'incertezza, l'esistenza di un conflitto d'interessi debba essere presunta. Ha così considerato data una situazione di conflitto d'interessi. D'altro canto, ha ritenuto priva di fondamento la teoria del mandato condotto collegialmente, ritenuto come le due legali facessero capo a due studi ben distinti, situati addirittura in due Stati diversi, tant'è che avevano emanato parcelle separate. Ha poi respinto anche l'argomentazione secondo cui non vi sarebbe stato alcun rischio di utilizzare informazioni confidenziali, ritenendo che, se una procedura d'incasso era stata avviata, la pretesa non doveva essere del tutto incontestata. Ha infine reputato che l'aver dato seguito all'ingiunzione del pretore di rimettere il mandato nulla mutasse all'entità della violazione. Ora, la predetta decisione consente di desumere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la precedente istanza ad adottare il qui controverso provvedimento e rigettare le censure avanzate. La fondatezza o meno di tali argomenti (segnatamente quelli con cui ha respinto le tesi del mandato svolto in comune e del credito incontestato) è invece questione di merito. Le motivazioni dell'Esecutivo cantonale sono del resto state recepite dalla ricorrente, che ha potuto impugnare con cognizione il suo giudizio davanti a questo Tribunale, riproponendo in questa sede le tesi già sollevate senza successo. Ne discende che non vi è stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentito. La relativa censura cade pertanto nel vuoto. 3.

3.1. Giusta l' art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130 II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA relativo al segreto professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi). 3.2. Da questo dovere generale di fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia rappresentanza. L'avvocato non può in generale rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi completamente né per l'uno né per l'altro cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid.

E. 4.1

In concreto, come già accennato, nel febbraio 2015 la ricorrente ha assunto il patrocinio di B_____ in una vertenza di diritto di famiglia (protezione dell'unione coniugale, separazione e divorzio) sia davanti alla Pretura di Lugano che davanti al Tribunale civile di Genova. Proprio a causa degli addentellati italiani della controversia, nel patrocinio è stata coinvolta anche l'avv. L_____. Incontestato è che le due legali abbiano proceduto in stretta collaborazione, condividendo ogni colloquio, ogni telefonata, ogni e-mail, ogni parere e ogni allegato, ritenuto che l'avv. L_____ avrebbe partecipato anche alle udienze tenutesi a Lugano (cfr. osservazioni del 19 aprile 2022, pag. 2). In questo contesto, vista la natura della vertenza, l'insorgente è senz'altro venuta a conoscenza di informazioni relative alla situazione personale e patrimoniale della sua cliente, coperte dal segreto professionale. Il mandato nei confronti di B_____ si è poi concluso nel giugno 2016 (cfr. citate osservazioni, pag. 4). Successivamente, nel corso del 2021 l'insorgente ha accettato di rappresentare la collega L_____ per il recupero del credito d'onorario relativo alle prestazioni svolte a favore della comune cliente, fatturate separatamente e rimaste impagate. Nell'ambito di tale procedura, la convenuta ha lamentato che la ricorrente - che l'aveva assistita in collaborazione con l'attrice nella vertenza civile all'origine del credito reclamato - si sarebbe trovata in una situazione di conflitto d'interessi. Il pretore, ritenendo concreto e verosimile il rischio che nella procedura d'incasso potesse fare uso contro la sua ex assistita delle conoscenze acquisite nello svolgimento del precedente incarico, ha effettivamente ravvisato in capo all'insorgente un tale conflitto, ingiungendole di rimettere il mandato. Opinione, questa, essenzialmente condivisa anche dalla Commissione.

E. 4.2

Ora, occorre effettivamente ritenere che, intentando (con il deposito dell'istanza di conciliazione il 19 aprile 2021 e della petizione il 12 ottobre 2021) la citata azione creditoria in nome e per conto della collega L_____, i cui interessi erano chiaramente contrapposti a quelli della sua ex cliente, la ricorrente abbia corso il rischio concreto di incappare in un conflitto d'interessi. Lei stessa ha del resto ammesso di essersi interrogata in merito all'opportunità di accettare il secondo mandato, giungendo tuttavia erroneamente alla conclusione che non vi fosse il rischio di un tale conflitto (cfr. citate osservazioni, pag. 3). In concreto è infatti manifesta la stretta connessione tra i due incarichi assunti, uno a favore e l'altro contro B_____, il secondo mirando all'incasso dell'onorario dovuto alla collega per le prestazioni svolte nel precedente mandato condotto in collaborazione con lei.

A ciò aggiungasi che l'attività svolta dalla ricorrente a favore della sua ex cliente si è protratta dal febbraio 2015 al giugno 2016, cioè per oltre un anno, ed è verosimilmente stata piuttosto ampia, se si considera che, per sua stessa ammissione, ha permesso di trasferire a Lugano quanto interessava che fosse deciso qui con revoca delle ordinanze giudiziali in Italia e a non far tener conto di alcune posizioni in Italia a sfavore della nostra assistita, ad utilizzare in Italia i riscontri giudiziari ottenuti in Ticino e a vincere la causa (cfr. citate osservazioni, pag. 2) . In queste circostanze, poco importa che, nel momento in cui ha introdotto l'azione creditoria, fosse già trascorso un certo tempo dalla conclusione del primo mandato, ritenuto come anche a distanza di anni possano riemergere ricordi di fatti apparentemente dimenticati; tanto più in un caso del genere, in cui l'oggetto del nuovo mandato riguardava gli anni in cui la ricorrente (insieme alla collega) patrocinava ancora B_____. Da respingere è inoltre l'affermazione secondo cui la situazione di un conflitto di interessi nel caso di difesa collegiale nella quale un avvocato proceda al recupero del credito di un altro avvocato della difesa non sarebbe per nulla scontata (cfr. ricorso, pag. 6). Invano l'insorgente pretende in particolare di aver valutato la fattispecie e concluso che il conflitto non vi fosse a fronte del fatto che entrambi i legali - anche se in effetti erano tre ma il terzo, l'avv. F_____, è rimasto a carico dell'Avv. L_____ per cui non ha avanzato direttamente pretese nei confronti della sua mandante - avrebbero svolto esattamente lo stesso mandato in Svizzera e condiviso ogni conoscenza ed ogni atto tanto che l'agire della ricorrente era come l'agire della seconda mandante e nulla essendo o potendo essere oltre, il secondo mandato consistendo nella procedura per l'ottenimento del pagamento del primo e che sebbene formalmente domiciliati in Studi legali distinti, in Stati diversi, avrebbero svolto un unico mandato tanto da non incorrere in un rischio di conflitto di interessi, astratto o concreto che fosse, se l'uno avesse chiesto il pagamento per le prestazioni effettuate dall'altro così come avviene all'interno di un unico Studio legale (cfr. ricorso, pag. 5). Certo, gli interessi di una cliente e di un avvocato possono divergere nel corso o alla fine di un mandato e possono insorgere dei contrasti, in particolare in relazione all'incasso dell'onorario (cfr. in tal senso: Kaspar Schiller , Schweizerisches Anwaltsrecht, Grundlagen und Kernbereich, Zurigo 2009, n. 655; decisione VWBES.2020.149 dell'8 aprile 2021 del Verwaltungsgericht Solothurn consid. 4.7). Se è pur vero che in una tale costellazione la cliente deve mettere in conto che l'avvocato possa intraprendere dei passi legali nei suoi confronti e avere un interesse a divulgare determinate informazioni inerenti al mandato - previo svincolo del segreto professionale (da parte sua o della Commissione per l'avvocatura, cfr. Schiller , op. cit., n. 655) -, nulla permette di ritenere che, in una simile situazione, la mandante debba anche attendersi che, ad assistere l'avvocato, sia il legale di un altro studio a cui aveva affidato in parallelo o congiuntamente la tutela dei suoi interessi. Al contrario, per quest'ultimo - non direttamente interessato dal credito del collega - permane il divieto di agire contro gli interessi della ex cliente, sfruttando le informazioni acquisite nel corso del suo personale mandato, strettamente connesso. A torto l'insorgente, richiamando la dottrina, pretende altresì che in concreto non sarebbe dato alcun conflitto d'interessi poiché, avendo condotto il primo mandato congiuntamente con l'avv. L_____, non sarebbe stata in possesso di informazioni diverse da quelle note alla collega. È ben vero che parte della dottrina sostiene che il rischio per un avvocato di fare uso nello svolgimento di un nuovo mandato di conoscenze confidenziali acquisite nell'ambito di un precedente incarico riguardi unicamente informazioni che non potrebbero essergli fornite direttamente dal suo nuovo cliente (cfr. Fellmann , op. cit., n. 409 e rif.). Anche in un simile caso, tenuto anche conto del dovere di fedeltà che gli incombe, permane

comunque per l'avvocato il divieto di utilizzarle contro il suo ex cliente nell'ambito di un nuovo mandato strettamente connesso al primo (cfr. in tal senso Testa , op. cit., pag. 117 segg.; Fellmann , ibidem ; cfr. pure decisione RT190181-O/U del 12 febbraio 2020 dell'Obergericht Zürich consid. 3.1), come in concreto. L'insorgente, come visto, nell'ambito dell'attività svolta per conto della sua ex cliente, è senz'altro venuta a conoscenza di informazioni riservate relative alla sua situazione personale ed economica, rispettivamente alla fondatezza delle pretese dell'avv. L_____. Informazioni, queste, coperte dal segreto professionale e suscettibili di essere utili per la causa creditoria, ritenuto che, come correttamente rilevato dalla precedente istanza, se era stato necessario introdurre una procedura d'incasso, il credito tanto incontestato non doveva essere. Tant'è che anche il pretore, confrontato con l'eccezione della convenuta, ha ravvisato un conflitto d'interessi (cfr. decisione del 15 marzo 2022). Non permettono di giungere ad altra conclusione i due scritti e-mail menzionati nel gravame (doc. C e D allegati alle osservazioni alla Commissione), ritenuto che il primo (doc. C) nulla comprova quanto all'ammontare del debito riconosciuto, mentre il secondo (doc. D) risale al 2016 e non permettere pertanto di escludere che nel frattempo una parte del dovuto sia stata saldata. Del resto, se avesse disposto di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 [LEF; RS 281.1] - qualifica che, già soltanto in assenza di una firma manoscritta (o elettronica riconosciuta) del debitore, non può essere attribuita ai citati scritti e-mail (cfr. Jaques Charles, Giurisprudenza ticinese nelle cause giudiziarie promosse «a norma della LEF», in: BLSchK 2020 pag. 45 segg., ad n. 3.3.a, pag. 52 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati) - , la creditrice non avrebbe avuto bisogno di rivolgersi alla ricorrente per intentare una causa ordinaria, ma avrebbe potuto agire direttamente in via esecutiva. D a tutto quanto sopra discende che la ricorrente avrebbe dovuto verificare con maggiore attenzione l'opportunità di procedere contro la sua ex cliente per quindi giungere alla conclusione che il fatto di dare avvio contro quest'ultima a una procedura creditoria l'avrebbe posta di fronte a un concreto rischio di conflitto d'interessi . Tanto più che, in casi dubbi, di una tale situazione va presunta l'esistenza (cfr. STF 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2, 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004 consid. 1.2). In queste circostanze, accettando l'incarico a favore della collega L_____, l'insorgente è quindi incorsa in una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA. 5. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente. 5.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti: a. l'avvertimento; b. l'ammonimento; c. la multa fino a fr. 20'000.-; d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo; e. il divieto definitivo di esercitare. La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA). La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar

modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel [curatori], op. cit., n. 23 segg. ad art. 17). 5.2. In concreto, la ricorrente ha infranto in modo piuttosto grave una regola professionale fondamentale. Se, da un lato, va dato atto della buona fede dell'insorgente, che ha dichiarato di essersi interrogata in merito all'opportunità di accettare il secondo mandato, dall'altro preoccupa che, benché si sia chinata sul problema, non abbia riconosciuto il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi. Vista la sua esperienza professionale, avrebbe invece dovuto accorgersi della delicata situazione in cui si stava ponendo con l'assunzione del patrocinio della collega contro una sua ex cliente. Nulla muta alla gravità della violazione il fatto che abbia dato immediato seguito all'ingiunzione del pretore di rinunciare al mandato. Depone per contro a suo favore la circostanza che, durante la sua ventennale carriera, non è mai stata oggetto di una sanzione disciplinare. Alla luce di tutto quanto esposto e tenuto conto del margine di apprezzamento che va riconosciuto alla Commissione in questo ambito, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 1'000.- inflitta dalla precedente istanza per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente raggugiata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza della ricorrente e appare sufficiente a richiamarla al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi. Considerata l'importanza della violazione in questione, non entra invece in considerazione la pronuncia di un avvertimento (come richiesto dall'insorgente) o di un ammonimento, ritenuto che tali misure sono di principio riservate alle sole violazioni deontologiche di lieve entità, rispettivamente che non raggiungono la soglia dei casi di media gravità (cfr. STA 52.2020.323 del 2 luglio 2021 consid. 6.2; cfr. pure Poledna, op. cit., n. 30 e 32 ad art. 17). 6. 6.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. 6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.